

**STUDIO DOTT. VINCENZO M. CIMINO**  
**CONSULENTE DEL LAVORO**  
**VIA MAZZINI N 107**  
**40137 BOLOGNA**  
**TEL 051/344543 – FAX 051/306271<sup>1</sup>**  
**sito : [www.studiocimino.com](http://www.studiocimino.com)**  
**mail : [info@studiocimino.com](mailto:info@studiocimino.com)**

---

*Consulenza del lavoro – Gestione delle relazioni industriali e rapporti sindacali – Gestione delle crisi aziendali – Amministrazione del personale dipendente ed equiparato – Assistenza nella gestione della contrattualistica in materia di lavoro – analisi e relazioni tecniche – CTU presso il Tribunale di Bologna*

---

## **DENUNCIA LAVORO NOTTURNO- USURANTI**

**Si ricorda come tutti gli anni che entro il 31 marzo 2021 occorre trasmettere la comunicazione relativa allo svolgimento di lavoro notturno e le lavorazioni usuranti riferite all'anno 2020 secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n 67/2011 al fine di consentire l'accesso anticipato del pensionamento dei dipendenti coinvolti.**

Nello specifico la norma riguarda:

- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
- lavoratori notturni;
- lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”, nei settori produttivi individuati dalle voci di tariffa INAIL;
- conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Per l'omesso invio è prevista una sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 1500,00 per il solo lavoro notturno (le altre casistiche hanno carattere di monitoraggio).

Comunicazione LAVORATORI NOTTURNI.

La norma prevede due casistiche:

- A) lavoro notturno a turni: se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per almeno 7 ore consecutive nella fascia oraria dalle 00.00 alle 05.00 per almeno 6 ore ed almeno 64 giorni per accessi pensionistici anticipati dal 1<sup>o</sup> luglio 2009;
- lavoro notturno non a turni: la comunicazione va effettuata se il lavoro notturno è stato svolto effettivamente per almeno 3 ore giornaliere nell'arco dell'intero anno, nella fascia di orario dalle ore 00.00 alle ore 05.00 (o fascia diversa a seconda dei CCNL; ad esempio nel CCNL Commercio è notturno quello previsto dalle ore 22.00 alle ore 06.00. In tal caso le 3 ore devono essere ricomprese in tale fascia).

---

<sup>1</sup> C.FISC: CMNVCN73D20A944K P.IVA : 01956601205

## COMUNICAZIONE LAVORI A CATENA/USURANTI.

Anche in questo caso in base alle norme vigenti è previsto l'invio della comunicazione con l'indicazione dei dipendenti coinvolti.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti anche in riferimento alle casistiche in esame.

Cordiali saluti.

Studio Cimino